

ENTI NON COMMERCIALI

Il diritto di voto dei minorenni negli enti associativi

di **Guido Martinelli**

L'approssimarsi della scadenza del **31 marzo** per l'approvazione delle modifiche statutarie con i **quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee ordinarie per associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato**, impone di tornare sul tema del **diritto di voto dei minorenni nelle assemblee associative** (sul punto si veda anche il precedente contributo "**Le assemblee delle associazioni: novità in vista?**")

La Suprema Corte di **Cassazione**, con propria **sentenza n. 23228 del 04.10.2017** ha affermato, sia pure in maniera solo incidentale, che i **diritti partecipativi degli associati** non possono essere limitati anche: "*se si trattasse di **persone minori** posto che essi sono **rappresentati ex lege dai genitori**, ovvero dal responsabile genitoriale*".

Tale principio è stato poi ripreso dal **Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con propria nota n. 1309 del 06.02.2019** laddove, dopo aver motivato i casi in cui sarebbe **illegittimo uno statuto che inibisse l'accesso ai minorenni** (ritenendolo, d'altro canto, invece coerente come limite per quelle attività, come ad esempio per quelle associazioni che operano nel settore della Protezione civile o nelle altre attività di interesse generale incoerenti con la partecipazione di minorenni) ribadisce, alla luce dell'insegnamento della sentenza sopra citata che **sarebbe contrario al principio della parità dei diritti tra gli associati escludere i minorenni dal diritto di voto in quanto: "il relativo esercizio, in caso di minore età, deve ritenersi attribuito, ex lege, per i soci minori, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi"**.

Di conseguenza la **Regione Emilia Romagna**, ad esempio, ha iniziato a **non accettare l'iscrizione nei registri regionali delle associazioni di promozione sociale** ad enti che statutariamente non consentono il diritto di voto ai minorenni.

Si ritiene, anche se questo non viene dettagliato nella giurisprudenza e nei documenti di prassi indicati che **in esame appare essere solo l'elettorato attivo e non anche quello passivo, non compatibile con l'assenza della capacità di agire**.

A diversa conclusione non si giungerebbe neanche ricordando il **comma 8 dell'articolo 148 Tuir** laddove, tra i requisiti che gli enti associativi dovranno indicare in **statuto** per ottenere il diritto alle agevolazioni di cui al **comma 3** della stessa norma è previsto quanto segue: "*prevedendo per gli **associati o partecipanti maggiori di età** il **diritto di voto** per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione*".

Infatti, questo appare un **requisito minimo** per poter applicare la norma agevolativa senza dare prova che sia **impossibile prevedere un diritto di voto**, tramite l'esercente la **responsabilità genitoriale**, anche per il **minorenne**.

Il genitore esercente la responsabilità sul figlio minore associato **non è titolare di usufrutto legale** sulla quota associativa o comunque sui diritti associativi che appartengono al minore.

Ne discende che, **in seno all'associazione, il genitore adempie ad una funzione sostitutiva del minore agendo quale rappresentante del figlio e non in nome proprio, compiendo atti negoziali validi ed efficaci nei confronti del minore**.

Il minore “conclude” il contratto associativo a mezzo del genitore; si tratta di attività di ordinaria amministrazione che può essere svolta **disgiuntamente** dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale.

Il minore acquista lo status di associato (pertanto del loro numero se ne dovrà tenere conto nella determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi della assemblea) che gli attribuisce i diritti collegati; fra questi il diritto di partecipare all’assemblea, il diritto di voto oltre al diritto di fruire delle attività e delle iniziative sportive.

Nulla quaestio sulla titolarità del diritto; la questione è sull’esercizio del diritto di voto, posto che il diritto di partecipazione all’assemblea non è avverso da sensibili argomenti.

Il minore, in quanto **incapace legale**, è rappresentato dal **genitore** che agisce in suo luogo intervenendo in assemblea e manifestando scelte sugli argomenti scrutinati.

È questa la soluzione più semplice, più “classica”.

Il **diritto di voto** è tradizionalmente un **diritto funzionale** in quanto diretto a soddisfare non solo interessi propri di chi lo esercita ma interessi che investono la vita della comunità organizzata.

Configura un diritto di libertà la facoltà per il minore di **partecipare ed intervenire in assemblea, pronunciarsi sulla vita associativa** e in specie su quanto relativo al godimento di alcuni diritti afferenti alla qualità rivestita ed in specie alla utilizzabilità dei servizi, alle modalità, all’organizzazione ed ai tempi rapportati alle caratteristiche dell’utenza, e tenuto conto delle istanze avanzate in seno all’assemblea.

Abbiamo detto che l’adeguamento della capacità di agire al diciottesimo anno di età valorizza **regole di comune esperienza**; non sussiste automatismo che raccordi l’**incapacità legale** con l’**incapacità naturale**. Viene pertanto ritenuto **compatibile**, per determinate materie che non coinvolgono responsabilità economiche, anche il **voto diretto dei sedicenni**.

ENTI NON COMMERCIALI

Il Decreto Sostegni, la riforma dello sport e quello del terzo settore
di **Guido Martinelli**

Il c.d. Decreto Sostegni, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale **interviene in maniera “sostanziale” nel mondo dello sport e del terzo settore.**

Infatti, **neanche il tempo di esaminare** i nuovi decreti delegati contenenti **la riforma dello sport**, la cui pubblicazione era avvenuta in due tempi nelle Gazzette Ufficiali n. 67 del 18.03.2021 e 68 del 19.03.2021 (la cui entrata in vigore era quindi prevista, per i primi due il 02.04.2021 e per i rimanenti tre il giorno successivo), che **il nuovo decreto legge**, al suo articolo 30, commi 7 e seguenti, ne **differisce l'entrata in vigore a far data dal 1° gennaio 2022**, mantenendo inalterata solo la data originale di partenza della riforma del lavoro sportivo al 1° luglio 2022.

D'altro canto questo **rinvio** era stato **preannunciato** già dal comunicato stampa che era stato emanato dal Governo al termine della seduta di approvazione dei decreti e, pertanto, era atteso.

La probabile causa appare legata alla volontà di poter intervenire sul contenuto dei testi varati, atteso che la stessa **legge delega (L. 86/2019)** autorizza la **pubblicazione di decreti correttivi** entro due anni dalla emanazione dei primi.

Ma anche la **riforma del terzo settore** è stata oggetto di **rinvio**.

Infatti, il **secondo comma dell'articolo 14** contiene un **differimento, al 31.05.2021, del termine** indicato dall'**articolo 101, comma 2, del codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017)**, fino ad ora fissato al 31 marzo prossimo, **per l'adeguamento, con i quorum costitutivi e deliberativi della assemblea ordinaria, degli statuti delle onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale ai contenuti obbligatori fissati dal citato codice.**

Ciò fa presumere che, prima di tale data, difficilmente sarà attivato il Registro unico nazionale del terzo settore (il c.d. **Runts**) smentendo, pertanto, la data del **21 aprile** che era stata diffusa dai media.

Viene anche riconosciuto, dal **primo comma** del medesimo articolo, un **fondo straordinario di cento milioni di euro a sostegno degli enti del terzo settore.**

Analogo provvedimento, invece, non si presenta per il mondo dello sport dilettantistico, che si trova ancora **bloccato nella sua attività dall'emergenza sanitaria.**

L'unico aiuto specifico per lo sport è la previsione, **per i soggetti che erano inquadrati come collaboratori sportivi dilettantistici ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lett. m), Tuir, di un'indennità complessiva che non concorre alla formazione del reddito.**

Dovranno aver cessato, ridotto o sospeso l'attività in seguito all'emergenza epidemiologica e **non possedere altri redditi di lavoro o assimilati.**

L'importo è determinato in maniera **“una tantum”** sui compensi ricevuti nel 2019 (pertanto chi non avesse ricevuto compensi in quell'anno non avrà diritto alla

indennità) e suddiviso per fasce di reddito: oltre 10.000 euro l'indennità è pari a euro 3.600, da 4.000 a 10.000 è pari a euro 2.400, per importi inferiori euro 1.200.

Il bonifico sarà effettuato da **Sport e salute** automaticamente per i soggetti **già percettori dei precedenti contributi di analogo presupposto**; per i **nuovi** si avrà un decreto che ne fisserà le modalità.

Comunque, sia il mondo dello sport che quello del terzo settore potranno godere, per l'attività commerciale svolta, dei **contributi a fondo perduto** di cui all'articolo 1 del decreto.

La norma si rivolge agli operatori economici e si differenzia da quelle precedenti, contenute nei **Decreti Rilancio e Ristori**, per i **requisiti** e le **modalità di calcolo**.

In particolare, per quello che riguarda i requisiti, **non bisogna fare riferimento al codice Ateco**; cosa che invece era necessaria per i decreti precedenti.

Per quello che riguarda la **platea degli aventi diritto**, nella relazione illustrativa al decreto viene chiarito che *“tra i soggetti indicati al comma uno rientrano quali possibili beneficiari del contributo e alle condizioni previste dalla disposizione anche gli enti non commerciali compresi anche il terzo settore degli enti religiosi civilmente riconosciuti in relazione allo svolgimento di attività commerciali”*.

Di conseguenza, **oltre che alle società sportive dilettantistiche, che sono imprese, anche le associazioni sia sportive che culturali con partita Iva potranno ricevere questo contributo nel rispetto dei requisiti descritti.**

Nel calcolo del fatturato di cui al successivo punto 4 si dovrà fare riferimento solo all'attività commerciale svolta.

Nessuna incidenza avranno i c.d. proventi istituzionali. Potranno richiederlo gli enti con partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto.

Per accedere al contributo **l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 deve essere inferiore di almeno il 30%** rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno **2019** con riferimento alla data di cessione dei beni o della prestazione di servizi.

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un'**istanza all'Agenzia delle entrate** con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal decreto.

L'istanza deve essere presentata a pena di decadenza **entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica** per la presentazione della stessa; le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario all'attuazione della disposizione in esame sono definiti con **provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate**.

ENTI NON COMMERCIALI **B**

Gli ETS e l'indifferenza urbanistica delle sedi di **Guido Martinelli**

L'articolo 71 del codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017) allarga a tutti gli enti del terzo settore una previsione che, in origine, era prevista dalla L. 383/2000 solo in favore delle **associazioni di promozione sociale**.

Infatti l'articolo 32, comma 4 della citata norma testualmente prevedeva che: ***"4. La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica"***.

Tale agevolazione era stata nel passato molto utilizzata, ivi compreso dalle associazioni sportive che, proprio a tal fine, assumevano anche la qualifica di **associazioni di promozione sociale** al fine di poter far ospitare la loro attività in **immobili a qualsiasi fine destinati** dalla pianificazione urbanistica territoriale.

La riforma riprende tale agevolazione ponendone, però, una serie di limiti.

Infatti, **a fronte della possibilità per tutti gli enti del terzo settore di avvantaggiarsi della disposizione, prevede che questa si possa applicare soltanto per i locali *"in cui si svolgono le relative attività istituzionali purché non di tipo produttivo"***.

Sull'argomento vi sono stati recenti interventi interpretativi sia di prassi amministrativi che giurisprudenziali.

Il Ministero del Lavoro, con propria nota n. 3734 del 15.04.2019 aveva già chiarito come **tale disposizione non fosse *"certamente comprensiva di qualsiasi deroga alla sussistenza dei requisiti di agibilità... e alle misure minime di sicurezza"***, precisando che la nuova formulazione ricavabile dalla citata disposizione del Codice del terzo settore presenta differenze non trascurabili: ***«...Se da un lato, infatti, amplia la platea dei potenziali beneficiari estendendola dalle sole APS agli Enti del Terzo settore, dall'altro sostituisce alla precedente definizione – che genericamente parlava di **"attività"** senza specificare se vi fosse distinzione tra quelle di promozione sociale e quelle *"svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria"* di cui all'articolo 4 comma 1 lett. f) – quella alquanto più ristretta di **"attività istituzionali purché non di tipo produttivo"**, escludendone quindi oltre a queste ultime se a carattere produttivo, anche le attività *"non istituzionali"* (tra cui quindi quelle svolte ex articolo 6), che pertanto non potranno beneficiarne anche qualora siano strumentali alle prime....»***.

Quindi solo le **attività di interesse generale** potranno godere di tale vantaggio che non potrà, invece, cadere sulle attività diverse.

Lo stesso Ministero del lavoro, poi, con la recente **nota n. 3959 del 22.03.2021** ha chiarito, **sulla possibilità di applicare la norma anche alle imprese sociali**, che: ***«...Con riferimento alle imprese occorre evidenziare che la disposizione di cui all'articolo 71 ... esclude che si possano esercitare in regime di indifferenza urbanistica le attività istituzionali di tipo produttivo. Le imprese sociali al contrario esercitano in via stabile e principale un'attività di impresa ... quanto sopra premesso ... rende le disposizioni di cui all'articolo 71 inapplicabili alle imprese sociali....»***.

Ma anche la giurisprudenza è intervenuta in materia di recente.

Il Tar Abruzzo (**decisione n. 519 del 25.10.2019**), ha statuito che la disciplina è applicabile per «...**un'attività di campeggio purché riservata ai soci di un ente del terzo settore e per i soli scopi di interesse generale può beneficiare del principio di indifferenza urbanistica...**».

Il presupposto appare essere l'attività non a mercato, ossia riservata esclusivamente a soggetti che siano già associati per l'associazione di promozione sociale o di volontariato o Onlus che gestisce l'attività.

Non si può, infatti, in questa sede fare a meno di ricordare che, fino alla definitiva operatività del registro unico del terzo settore, gli unici enti che possono già godere di detta agevolazione sono, appunto, **aps, Onlus ed odv**.

In senso conforme vedi anche Tar Lazio sentenza n. 1429 del 03.02.2021 e Consiglio di Stato n. 3803 del 15.06.2020.

Quest'ultimo, poi, recentemente (**Consiglio di Stato n. 1737 del 01.03.2021**) è intervenuto toccando un altro aspetto, ossia **se possa assumere natura produttiva quella che dipende da un appalto pubblico**: *“Neppure può ravvisarsi nella specie un'attività «di tipo produttivo», atteso che quella prevista dalla Alfa presso l'immobile costituisce un'attività di realizzazione di una comunità educativo assistenziale per minori che ben rientra nelle **finalità istituzionali** di sostegno e assistenza sociale proprie della stessa Alfa quale ente del terzo settore, ed è dunque ben riconducibile alla ratio agevolativa e al perimetro applicativo dell'articolo 71, comma 1, D.Lgs. n. 117 del 2017, **senza che la natura di tale attività possa ritenersi mutata ed essere qualificata come “produttiva” per il sol fatto che sarebbe eventualmente svolta in esecuzione di un appalto pubblico, rimanendo comunque pur sempre un'attività priva di carattere industriale o produttivo stricto sensu, né risultando peraltro connotata da criteri di stretta corrispettività nel rapporto con l'utenza...**».*

La natura, nel caso di specie, di **cooperativa sociale** del soggetto gestore, impresa per natura, avrebbe forse potuto far giungere a conclusioni diverse che, però, non mutano il principio che ci interessa di applicazione della norma sulla **neutralità urbanistica**.

ENTI NON COMMERCIALI

La L. 398/1991 e il principio di cassa
di **Guido Martinelli**

Una recente decisione della **Commissione Tributaria Regionale del Veneto (sentenza n. 566 del 19.04.2021)** ripropone il controverso tema del c.d. concetto di “cassa allargato” da utilizzare nella applicazione della L. 398/1991.

Il Ministero delle Finanze, dopo aver affermato, con la **circolare 1/1992**, che “*stante la particolarità della disciplina introdotta dalle L. 398/1991 per i soggetti ivi indicati, ai fini della individuazione dei proventi in argomento deve aversi riguardo al **principio di cassa**”*, con proprio **decreto del 18.05.1995** prescrisse, nell’allegato che: “*Stante la particolarità della disciplina introdotta dalla legge n. 398, occorre precisare che **per l’individuazione dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali deve aversi riguardo al criterio di cassa, nel cui ambito, peraltro, resta fermo il principio voluto dalla normativa Iva secondo cui vanno computati gli introiti fatturati ancorché non riscossi**”*”.

Tale principio è stato da ultimo ribadito dalla **circolare 18/2018** della Agenzia delle entrate, nella quale viene indicato che: “*Stante la **particolarità della disciplina introdotta dalla legge n. 398 del 1991**, per l’individuazione dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali deve aversi riguardo al momento in cui è percepito il corrispettivo. **Si fa presente, tuttavia, che, qualora anteriormente alla percezione del corrispettivo sia emessa fattura, andranno in tale ipotesi computati anche gli introiti fatturati ancorché non riscossi.** Tale criterio deve essere seguito – al fine della **determinazione del plafond di 400.000 euro** e dell’applicazione delle modalità forfetarie di determinazione del reddito imponibile e dell’Iva proprie del regime di cui alla legge n. 398 del 1991 – anche dalle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro”*.

Sostanzialmente, secondo l’Amministrazione finanziaria, se una sportiva con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare ha **percepito al 20 dicembre dell’anno “n” corrispettivi per 380.000 euro** e il 27 dicembre dello stesso anno “n” ha emesso una fattura per operazioni di sponsorizzazione per un importo imponibile pari ad 40.000 euro, riscosso il successivo 15 gennaio dell’anno “n+1”, i **proventi, pari a 40.000 euro**, fatturati nell’anno “n” ma percepiti nel successivo anno “n+1”, **concorrono comunque al calcolo del plafond di 400.000 euro** relativamente all’anno “n”, determinando, nel caso di specie, un **superamento di detto plafond**.

Questa tesi, oltre alla **dottrina**, ha visto fino ad oggi contraria anche la **giurisprudenza** di merito.

Infatti l’interpretazione indicata era stata avversata già dalla CTP Reggio Emilia (sentenza n. 274/2014) e dalla CTR L’Aquila (sentenza n. 256/15).

I giudici di secondo grado abruzzesi hanno stabilito che la tesi della **prassi amministrativa** “*introduce una **distinzione arbitraria** circa le modalità di incasso dei proventi, **non desumibile neanche indirettamente dal tenore della norma di cui alla legge n. 398/1991**. Laddove si fa riferimento ai «proventi conseguiti» nulla viene specificato circa le **modalità di provenienza del provento** e l’assenza nella norma di ogni riferimento al riguardo è coerente con il principio di cassa perché ciò che rileva non è la natura del mezzo utilizzato per il pagamento ma solo e soltanto l’effetto di realizzo che ne deriva al fine di qualificare il provento come effettivo ricavo”* (sul punto vedi anche S.

Rossetti “***Il principio di cassa nell’ambito dell’agevolazione ex articolo 1 L. 398/1991***”, in EcNews del 21.07.2020).

Il caso di specie in esame, posto dalla sentenza del giudice di secondo grado veneto, è tipico: **associazione sportiva dilettantistica** che sarebbe uscita dal plafond dell’esercizio accertato nel caso fossero da computarsi anche le **fatture emesse ma non ancora incassate**.

La sentenza in commento, collegandosi al precedente filone giurisprudenziale, **non condivide la tesi della Agenzia delle entrate** ritenendo che l’allargamento del concetto di cassa introdurrebbe nell’ordinamento una sorta di **terza via**, oltre ai canoni classici di cassa e competenza, **in assenza di una esplicita disposizione normativa all’interno della L. 398/1991**.

La lettera della norma, secondo il Giudicante, **non consente di ritenere che siano proventi “conseguiti anche quelli relativi a fatture emesse nel corso dell’esercizio ma non ancora incassati”**.

Del resto, se così fosse, si creerebbe una **discrasia tra la disciplina Iva e i criteri di determinazione delle imposte dirette**, vigente il regime di cassa.

L’assenza di una precisa disposizione di legge, ad avviso dei magistrati tributari, **non può essere superata da norme regolamentari**, quali il citato **D.M. 18.05.1995**, oppure da documenti di prassi amministrativa quali debbono essere ritenute le circolari della Agenzia delle entrate.